

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1259)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1973

### Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il contributo per la refezione calda del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissato nella misura di lire 70 fin dal 1964 ed elevato a lire 120 dal settembre del 1972, è da considerarsi non più adeguato al livello generale dei prezzi e, pertanto, si è presa in esame l'opportunità di una sua congrua rivalutazione.

In tale sede si è anche ravvisata la necessità di riesaminare tutta la materia riguardante le mense aziendali, atteso che la vigente disciplina è da reputarsi, almeno in parte, superata dalle nuove situazioni venutesi a determinare e dalle mutate esigenze di carattere sociale.

Di conseguenza, attesa la necessità di regolamentare *ex novo*, nella maniera più com-

pleta possibile, l'intera materia, si è predisposto l'unito disegno di legge, inteso a migliorare l'organizzazione delle mense per il personale ed ampliare la sfera di interventi dell'Amministrazione in questo importante servizio sociale.

Il testo del disegno di legge stabilisce i casi in cui debbono o possono essere istituite le mense aziendali, ciò che deve essere messo a disposizione per il funzionamento di queste ultime ed infine l'erogazione dei fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge stesso, che si suddivide in cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione obbligatoria delle mense presso gli organi dell'Am-

ministrazione ove prestino servizio almeno 30 dipendenti e non sia consentita l'uscita del personale per la refezione.

Le mense possono essere anche istituite, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, fermo restando il detto numero minimo di 30 unità, laddove, pur essendo consentita l'uscita del personale, se ne ravvisi la necessità per particolari condizioni locali.

L'articolo 2 elenca tutto ciò che l'Amministrazione concede, a proprio carico, a favore delle mense (locali, attrezzature, combustibile, vapore, energia elettrica, trasporti, nonchè personale con la corresponsione delle relative competenze al pari degli addetti agli altri servizi).

L'articolo 3 detta alcune norme generali per la gestione delle mense ed il controllo da parte dell'Amministrazione demandando ad un successivo decreto interministeriale l'emanazione delle ulteriori norme specifiche concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.

L'articolo 4 demanda ad un decreto da emanarsi da parte del Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e sentite le organizzazioni sindacali, la rideterminazione della misura del contributo per la refezione calda al personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense.

Tale contributo verrà corrisposto in base al numero dei presenti in servizio nei casi in cui l'istituzione delle mense è obbligatoria per l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma primo, ed in base al numero degli effettivi conviventi alla mensa negli altri casi (mense facoltative, articolo 1, comma secondo).

L'articolo 5, infine, dopo aver disposto che tutte le spese relative alle mense siano accentrare in un unico capitolo stabilisce che al maggior onere, valutato per l'anno 1973 in lire 500.000.000, potrà esser fatto fronte mediante riduzione di ugual importo sul capitolo 191 (« compra tabacchi greggi eccetera ») ed autorizzando il Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non è consentita l'uscita del personale per la refezione.

Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessità.

## Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:

a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;

b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;

c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;

d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, con la corresponsione delle competenze spettanti come al personale addetto agli altri servizi;

e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.

## Art. 3.

Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 è costituito un Comitato di non più di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa è istituita.

Il Comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.

## Art. 4.

La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla

gestione delle mense aziendali, sarà rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1° settembre 1972, mediante decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Con le stesse modalità sarà provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.

Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

#### Art. 5.

Le spese per le mense aziendali saranno iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.

Al maggior onere, valutato per l'anno 1973 in lire 500.000.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 « compra tabacchi grezzi, eccetera » del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.